

Reg. Imp. 01553090091
Rea 156430

ALBISOLA SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO

Sede in Via Lino Saettone 108, Albisola Superiore (SV)

Capitale sociale Euro 25.000 i.v.

Relazione del Revisore legale ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n.39

Al socio unico di ALBISOLA SERVIZI S.r.l. società unipersonale

Ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società ALBISOLA SERVIZI S.r.l. A SOCIO UNICO, costituito dallo Stato patrimoniale al 31 dicembre 2024, dal Conto economico e dalla Nota integrativa. L'organo amministrativo della società ha redatto il bilancio in forma abbreviata, in quanto non si sono verificati i presupposti per la redazione in forma ordinaria; è stata inoltre predisposta la Relazione sul Governo societario, prevista dal D. Lgs. N. 175/2016, all'interno della quale l'Organo amministrativo ha inserito la Relazione sulla gestione, sebbene non obbligatoria, con esposizione delle informazioni elencate dall'art. 2428 del Codice civile.

Giudizio senza modifica

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società ALBISOLA SERVIZI S.r.l. A SOCIO UNICO al 31 dicembre 2024 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Richiami di informativa

Senza modificare il mio giudizio richiamo l'attenzione su quanto indicato nella Nota integrativa e nelle Relazioni sul governo societario e sulla gestione in merito alla continuità aziendale.

L'articolo 2423 bis "Principi di Redazione del bilancio" prevede che, nella redazione del bilancio, la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato.

Si tratta di uno dei principi fondamentali su cui si basa la redazione del bilancio di esercizio secondo valori di funzionamento; esso prevede che i valori iscritti in bilancio siano considerati nel presupposto che l'azienda prosegua la sua attività nel suo normale corso, in un futuro prevedibile, senza che vi sia né l'intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, di cessare l'attività, di assoggettarla a procedure concorsuali o non si abbiano alternative realistiche a ciò.

Nel caso in cui, viceversa, le prospettive future non rispettino il presupposto della continuità aziendale risulta evidente che le ordinarie valutazioni debbano risultare completamente differenti. La medesima impresa, ed il suo bilancio, assumono valori completamente diversi in ipotesi di continuità aziendale rispetto, per esempio, all'ipotesi di liquidazione.

È necessario, pertanto, porre particolare attenzione all'appropriatezza di tale principio fondamentale, presupposto indiscusso per la redazione del bilancio in continuità, valutazione non sempre agevole e che comporta un'analisi approfondita di tanti aspetti, quantitativi e qualitativi.

Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni in sede di stesura del bilancio, di significative incertezze per eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate.

Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio.

Nella valutazione sulle prospettive future da parte della direzione aziendale, come sopra specificato, il principio della continuità non può essere applicato laddove sussistano incertezze significative e seri dubbi sulla capacità di continuare ad operare.

La valutazione del presupposto della continuità aziendale è un processo che spesso non comporta rilevazioni contabili ma che implica un'integrazione di informativa che scaturisce da diverse fonti qualitative e quantitative.

L'Amministratore unico ha applicato il principio della continuità aziendale, facendone menzione nella Nota integrativa, nella Relazione sul governo societario e nella Relazione sulla gestione, non evidenziando rischio di continuità per il futuro, nonostante l'avvenuta dismissione del servizio di igiene urbana a seguito del subentro del Gestore Unico Provinciale, avvenuto nel 2023.

Preso atto dell'informativa espressa dall'Amministratore unico e tenuto conto delle considerazioni sopra espresse il mio giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale aspetto; considerato il contesto, la natura della società a totale partecipazione pubblica, rammento la necessità di mantenere un costante monitoraggio dell'andamento aziendale dal punto di vista economico e finanziario, secondo i criteri e le modalità finora adottate dall'Amministratore unico, e dell'applicazione degli obiettivi fissati dall'Ente controllante.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

La società non ha collegio sindacale.

Responsabilità del Revisore

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora

ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia) ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

- Ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- Ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- Ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'Organo amministrativo, inclusa la relativa informativa;
- Sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'Organo amministrativo del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella Relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- Ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sul governo societario con il bilancio di esercizio

Poiché ALBISOLA SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO è una società a totale partecipazione pubblica, ha predisposto la relazione sul governo societario, prevista dal D. Lgs. N. 175/2016, dando evidenza delle seguenti informazioni:

- profilo della società e compagine sociale
- organi sociali e personale
- sistemi di controllo interno e gestione dei rischi
- programma di valutazione del rischio aziendale al 31 dicembre 2024 con elencazione degli indici di riferimento ed esposizione delle risultanze del monitoraggio
- strumenti integrativi di governo societario
- stato di realizzazione degli obiettivi

Si ritiene che il contenuto della relazione sia coerente con le risultanze del bilancio di esercizio e contenga le indicazioni previste dal D. Lgs. N. 175/2016.

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio

La Società ALBISOLA SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO, ricorrendone i presupposti di legge, si è avvalsa della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis C.C.

All'interno della Relazione sul governo societario l'Organo amministrativo ha inserito la Relazione sulla gestione, sebbene non obbligatoria, con esposizione delle informazioni elencate dall'art. 2428 del Codice civile.

Si ritiene che il contenuto della relazione sia coerente con le risultanze del bilancio di esercizio e contenga le indicazioni previste dal Codice civile.

Albisola Superiore, 12 giugno 2025

Il Revisore legale
Gabriele Gagliardo

